



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Corso Mario Ponzoni n. 135
Tel 0183/36313 - Fax 0183/36315

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 28/06/2021

Seduta: Pubblica
Sessione: ordinaria
Convocazione Prima

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021. RINVIO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto, del mese di Giugno, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	ALESSANDRI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	ZUNINO ROSANNA	Vice Sindaco	X	
3	AICARDI MASSIMO	Consigliere	X	
4	BURLINI GABRIELE	Consigliere		X
5	DELL'ERBA NICOLA	Consigliere	X	
6	FERRARI WALTER	Capogruppo Maggioranza		X
7	GERINO DANILO	Consigliere	X	
8	PATRONE LUCA	Assessore	X	
9	BRUNENGO RENZO	Capogruppo Minoranza		X
10	MOLINARI CAMILLA	Consigliere		X
11	BELMONTI ALESSANDRO	Consigliere		X

Totale Presenti : 6 - Totale Assenti 5

Presiede il Sig. Alessandri Alessandro nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Alberto Marino, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

Il Sindaco considerato che è necessario:

- dedicare un ulteriore esame per l'APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021;
- rinviare quindi la trattazione dell'argomento ad altra seduta per un maggiore approfondimento

PROPONE

Il rinvio della trattazione dell'argomento N° 4 dell'Odg avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021", Proposta n. 20 del 22/06/2021 (allegata alla presente deliberazione);

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta avanzata dal Sindaco di rinviare ad altra seduta l'argomento in esame;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni esposte con la voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- di rinviare la trattazione dell'argomento N° 4 dell'Odg avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021", Proposta n. 20 del 22/06/2021 (allegata alla presente deliberazione), a nuova seduta di Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti(TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggettigestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale in data odierna con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone un costo complessivo di €.364.525,00;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) prevede che le tariffe e i regolamenti della TARI - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni **entro il 30 giugno 2021**.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

•l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2021, con eventuale conguaglio sulle prime

•l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

•l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

•il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente(TUA) ed in particolare:

•l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

•l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modificadell'elenco dei rifiuti speciali;

•l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

•l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Considerato inoltre che con l'istituzione del “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e del cosiddetto “canone mercatale” ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

Tutto ciò premesso,

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7% -

- coefficiente recupero della produttività: 0,1% +

- coefficiente QL 0,0% +

- coefficiente PG 0,0% =

Dato atto che il Comune di Pieve di Teco intende applicare agevolazioni consistenti nella riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche a fronte delle limitazioni causate dagli interventi normativi tesi al contenimento della pandemia da Covid-19, con conseguente riduzione di produzione rifiuti.

Con Voti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che le agevolazioni ammontanti ad Euro 27.868,69 ,consistenti nella riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche a fronte delle limitazioni causate dagli interventi normativi tesi al contenimento della pandemia da Covid-19, con conseguente riduzione di produzione rifiuti, troveranno copertura per Euro 20.928,00 attraverso le risorse derivanti dal DI 73/2021 che ha stanziato 600 milioni di euro in favore dei Comuni, ripartiti sulla base del criterio già utilizzato per determinare la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 DI 34/2020 e articolo 39 DI 104/2020), quota indicata per ogni ente nella tabella allegata 1 al Dm 1 aprile 2021. Il Dm di riparto tra gli enti è stato licenziato dalla conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso. Sempre lo stesso DI 73/2020 ha previsto espressamente che i Comuni possano finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'articolo 6, la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari , confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione che ammonta ad Euro 6.940,69.
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30 luglio 2021
 - seconda rata: 30 settembre 2021
 - terza rata: 3 Dicembre 2021
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

- presenti n.
- votanti n.
- favorevoli n. ...
- contrari n. ...
- astenuti n. ...

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 28/06/2021

Approvato e sottoscritto,

Il Sindaco

Alessandri Alessandro



Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Marino

PUBBLICAZIONE

N. /

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Data **14 LUG 2021**



Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Marino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal **14 LUG 2021** al **29 LUG 2021**;
- è divenuta esecutiva **24 LUG 2021** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data **14 LUG 2021**



Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Marino